

Estratto del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini, locali ed altri benefici di natura economica. Approvato con delibera di Consiglio n. 38 del 28/6/2023:

Art. 22 - Registro Comunale delle Associazioni

1. E' istituito al fine di valorizzare e promuovere l'associazionismo sul territorio, in relazione all'utilità sociale dei perseguiti e delle attività svolte, il Registro Comunale delle Associazioni.
2. Possono richiedere l'iscrizione al registro le associazioni in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale operanti in modalità continuativa da almeno 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda sul territorio di Beinasco.
3. Sono iscritte di diritto, a richiesta, le Associazioni già comprese nei Registri a valenza nazionale, nei Registri della Regione Piemonte, aventi sede o recapito nel territorio comunale e la cui attività sia attinente con le finalità di cui al precedente comma 1.
4. L'iscrizione al Registro comunale è un atto volontario. Il procedimento si conclude con uno specifico provvedimento del Dirigente o Funzionario comunale preposto, entro un termine massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, salvo formali interruzioni atte a consentire l'eventuale integrazione della documentazione prescritta.
5. La domanda di iscrizione, sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dello statuto associativo e dell'atto costitutivo registrato a termini di legge;
 - b) indicazione della sede legale e della sede operativa. Per organizzazioni a rilevanza sovracomunale occorre indicare anche il recapito locale;
 - c) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative alla data dell'istanza;
 - d) relazione dettagliata dell'attività svolta sul territorio, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi, riguardante almeno un periodo di 12 mesi immediatamente antecedente la richiesta d'iscrizione ed eventuale documentazione aggiuntiva, ritenuta utile allo scopo;
 - e) per le sezioni locali di Associazioni nazionali, regionali, provinciali: documentazione dell'Organo Centrale competente, che attesti l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale della Sezione stessa nell'ambito della propria pertinenza territoriale;
 - f) bilancio di previsione dell'anno in corso e bilancio consuntivo dell'anno precedente.
6. Le associazioni iscritte al Registro sono tenute a comunicare le seguenti variazioni societarie, entro 30 giorni dal verificarsi:
 - a) denominazione e/o natura giuridica;
 - b) statuto e atto costitutivo;
 - c) legale rappresentante;
 - d) sede legale e/o operativa;
 - e) codice fiscale / partita Iva.
7. Tali modifiche devono essere attestate da copia del relativo verbale dell'assemblea associativa insieme a copia della attestazione di intervenuta variazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. E' fatto altresì obbligo alle associazioni iscritte al Registro di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto.
8. Le associazioni iscritte al Registro sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, lo scioglimento o la cessazione dell'associazione. Scioglimento o cessazione devono essere attestate da copia del relativo verbale dell'assemblea associativa insieme a copia della attestazione di intervenuta variazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
9. Entro il 30 aprile di ogni anno, le associazioni iscritte sono tenute a dichiarare formalmente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente che consentono la permanenza dell'iscrizione al registro comunale sono tenute ad inviare una relazione illustrativa sull'attività svolta, il bilancio di previsione dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
10. La cancellazione dal Registro comunale delle Associazioni è disposta con atto motivato del Dirigente o Funzionario comunale di riferimento, che deve essere comunicato all'Associazione interessata presso la sede legale ovvero, in caso di impossibilità, al legale rappresentante. Le cause della cancellazione sono:
 - a) recesso formale della stessa Associazione iscritta;
 - b) riscontro da parte del Comune della perdita di uno o più dei requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero di gravi disfunzioni nello svolgimento della attività che determinano il venir meno delle condizioni di legge per il riconoscimento;
 - c) mancata risposta alla richiesta di verifica/revisione periodica del permanere dei requisiti;
 - d) mancata comunicazione formale delle modifiche di cui al precedente comma 3.
11. La procedura di cancellazione, attivata per i motivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), può avvenire solo dopo l'inoltro di apposito preavviso con cui si comunicano formalmente all'Associazione i motivi che comportano la cancellazione, contenente la diffida, con termine perentorio non inferiore a quindici giorni, per il ripristino delle condizioni necessarie ovvero, quando ricorre il caso, per l'invio delle controdeduzioni.